



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ordinanza n. 201 del 02/07/2026

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA “NOTTE BIANCA” NELLA SERATA DEL 4 LUGLIO 2026.

3.3.2

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con i commercianti in sede fissa della Città, favorisce e sostiene la realizzazione di iniziative che promuovano ed animino le attività commerciali cittadine;
- Una delle attività a sostegno del commercio cittadino promossa da questa Amministrazione è, ormai come consuetudine, identificata nell'organizzazione della manifestazione “*Notte Bianca*” che, per l'anno 2026, avrà luogo nella serata di sabato 4 luglio;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 138 del 24 giugno 2026 ad oggetto “*Svolgimento manifestazione denominata Notte Bianca del 4 luglio 2026. Approvazione*” con la quale veniva approvato lo svolgimento di detta manifestazione.

Visto il piano generale della sicurezza datato 2 luglio 2026 - Prot. 24663/26 redatto allo scopo da tecnico abilitato che individua tra l'altro gli ambiti pubblici interessati dall'evento.

Considerato che la manifestazione di che trattasi registrerà un notevole afflusso di pubblico.

Atteso che, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si rileva la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento per il quale è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche.

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19 giugno 2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni.

Rilevato che la citata Circolare prevede – tra l'altro – la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Valutato che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un

elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone.

Considerato peraltro che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine.

Ritenuto quindi che la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento della manifestazione di che trattasi nei giorni e negli orari in cui sono previsti i trattenimenti di maggiore afflusso su area pubblica.

Ritenuto inoltre che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza e in prossimità delle quali sono previsti i trattenimenti pubblici che comporteranno particolare afflusso e assembramento di persone, dalle ore 18:00 di sabato 4 luglio 2026 sino alle ore 02:00 di domenica 5 luglio 2026, come segue:

- Nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni);
- Lungo tutto l'asse di Corso Martiri della Libertà e nelle vie trasversali (Via Remmert, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Trieste, Via Trento, tutte sino all'incrocio con Via Dante) e Piazza D'Oria;
- Lungo tutto l'asse di Via D'Oria e la zona di Cirié 2000;
- Nell'area della Piazza della Stazione.

Dato atto che trattasi di eccezionalità e di temporaneità del divieto, nonché della preventiva comunicazione al Prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che all'art. 54 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 9;
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" e s.m.i., in particolare l'art. 7, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", emanato dal Ministro dell'Interno ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il D. Lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 7 bis secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (*c.d. Gabrielli*);
- la Circolare n. 11464 del 19/06/2017 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*c.d. Frattesi*);
- la Circolare n. 11001/110(10) del 18 luglio 2018 emanata dal Ministero dell'Interno (*c.d. Piantedosi*);
- l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 28 febbraio 2018 – "*Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle manifestazioni ed eventi sul territorio comunale per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità*";
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. Il divieto di introdurre, somministrare, vendere e consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, dalle ore 18:00 di sabato 4 luglio 2026 sino alle ore 02:00 di domenica 5 luglio 2026, nelle seguenti aree:
 - Nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni);
 - Lungo tutto l'asse di Corso Martiri della Libertà e nelle vie trasversali (Via Remmert, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Trieste, Via Trento, tutte sino all'incrocio con Via Dante) e Piazza D'Oria;
 - Lungo tutto l'asse di Via D'Oria e la zona di Cirié 2000;
 - Nell'area della Piazza della Stazione.
2. La presente ordinanza si applica alla totalità degli esercizi pubblici, di commercio di vicinato e di commercio ambulante.
3. Restano esclusi i casi di somministrazione e consumo effettuati all'interno dei locali o nelle aree esterne, debitamente autorizzate all'occupazione del suolo per dehors.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Torino;
- Questura di Torino;
- Tenenza dei Carabinieri di Cirié;
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Cirié.

La trasmissione del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio affinché ne curino la massima diffusione. Dei divieti qui espressi sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito ed all'Albo Pretorio del Comune di Cirié.

Il Personale della Polizia Locale e gli altri Organi della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA che

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

L'inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

il Sindaco
LOREDANA DEVIETTI GOGGIA